



EUROpean Employment Services Base giuridica

Occupazione & Fondo Sociale Europeo



Occupazione & affari sociali



Commissione europea

EURES

EUROpean Employment Services

Base giuridica

Raccolta di testi che costituisce la base giuridica di EURES

Occupazione & affari sociali

Occupazione e Fondo Sociale Europeo

Commissione europea
Direzione generale Occupazione e affari sociali
Unità A.3

Manoscritto terminato nel gennaio 2004

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, la presente raccolta di testi non impegna la responsabilità delle istituzioni.

Il testo originale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è il solo facente fede.

Per ulteriori informazioni su EURES, contattare:
Commissione europea
DG Occupazione e affari sociali
Unità A.3 EURES
B-1049 Bruxelles

O consultare il sito Internet
<http://europa.eu.int/eures>

***Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi
a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea***

**Numero verde unico:
00 800 6 7 8 9 10 11**

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (<http://europa.eu.int>).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2004

ISBN 92-894-6556-5

© Comunità europee, 2004

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Belgium

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO

Prefazione

Dal suo lancio nel 1993 EURES svolge un ruolo chiave come strumento per migliorare la mobilità del mercato del lavoro europeo.

EURES (Servizi europei per l'impiego) è una rete per la cooperazione tra i servizi per l'impiego degli Stati membri, i loro partner e la Commissione, nel cui ambito vengono scambiate informazioni concernenti le offerte e le domande di lavoro, i curricula vitae di chi cerca un'occupazione, lo stato e le tendenze del mercato del lavoro, nonché le condizioni di vita e di lavoro.

Negli ultimi cinque anni la rete si è significativamente sviluppata. Si è verificato un aumento delle offerte scambiate, da circa 20 000 alla fine del 1997 a più di 200 000 nel 2002. La rete ha considerevolmente diversificato le proprie attività, tra le quali rientrano servizi di informazioni e di collocamento forniti dai servizi per l'impiego e da oltre 20 partenariati transfrontalieri, un intenso uso di servizi Internet e la possibilità per chi cerca lavoro di mettere il proprio curriculum vitae on line. Si prevede che la richiesta di servizi EURES crescerà ulteriormente in seguito all'allargamento dell'Unione europea.

Questi sviluppi hanno anche indotto a una revisione della base giuridica di EURES. Nel dicembre 2002 la Commissione ha adottato una nuova decisione su EURES, che stabilisce il principio secondo cui tutti i posti vacanti e le domande di lavoro pubblicati da uno dei membri o dei partner di EURES devono essere accessibili nell'intera Comunità e definisce i soggetti chiave, i principali strumenti di programmazione e di controllo, nonché le modalità del processo decisionale e di funzionamento. Nell'aprile 2003 è stata adottata la carta EURES, che contiene descrizioni dettagliate delle attività, degli obiettivi operativi e delle norme di qualità cui deve attenersi chi partecipa a EURES.

Il presente libretto ha lo scopo di presentare tutte le principali disposizioni che formano la base giuridica di EURES, rendendole facilmente accessibili alle organizzazioni interessate e ai singoli in tutta l'Unione europea.

Odile Quintin
Direttore generale

SOMMARIO

Estratti del trattato che istituisce la Comunità europea	5
(versione consolidata pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 325 del 24.12.2002 pag. 33)	
Articoli 3, 39 e 40 riguardanti in particolare la libera circolazione dei lavoratori	
Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968	9
relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità	
(versione consolidata modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92)	
La seconda parte del regolamento è di particolare interesse ai fini di EURES	
Decisione della Commissione del 23 dicembre 2002 che attua	23
il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda	
l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro	
(Gazzetta ufficiale L 5, 10.1.2003, p. 16)	
Carta EURES	29
(Gazzetta ufficiale C 106, 3.5.2003, P.3)	

Estratti del trattato che istituisce la Comunità europea

(versione consolidata pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 325 del 24.12.2002 pag. 33)

Articoli 3, 39 e 40
riguardanti in particolare la libera circolazione dei lavoratori

PARTE PRIMA

PRINCIPI

[...]

Articolo 3

1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:
 - a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;
 - b) una politica commerciale comune;
 - c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
 - d) misure riguardanti l'ingresso e la circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV;
 - e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;
 - f) una politica comune nel settore dei trasporti;
 - g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;
 - h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;
 - i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;**
 - j) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;**
 - k) il rafforzamento della coesione economica e sociale;
 - l) una politica nel settore dell'ambiente;
 - m) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;
 - n) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
 - o) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;
 - p) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;
 - q) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;
 - r) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;
 - s) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;
 - t) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;
 - u) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.
2. L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

PARTE TERZA
POLITICHE DELLA COMUNITÀ
TITOLO III
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE,
DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
CAPO 1
I LAVORATORI

Articolo 39

1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
 - a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
 - b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;
 - c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
 - d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Articolo 40

Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo 39, in particolare:

- a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;
- b) eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;
- c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali;
- d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

**Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio
del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione
dei lavoratori all'interno della Comunità**

(versione consolidata modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92)

La seconda parte del regolamento è di particolare interesse ai fini di EURES

REGOLAMENTO (CEE) N. 1612/68 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 1968
relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della
Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità dev'essere realizzata al più tardi al termine del periodo transitorio; che il conseguimento di quest'obiettivo implica l'abolizione, fra i lavoratori degli Stati membri, di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, nonché il diritto di questi lavoratori di spostarsi liberamente all'interno della Comunità per esercitare un'attività subordinata, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica;

considerando che, particolarmente a causa dell'accelerazione intervenuta nell'attuazione dell'unione doganale e affinché sia garantita la realizzazione simultanea dei fondamenti essenziali della Comunità, occorre adottare disposizioni che permettano di raggiungere gli obiettivi fissati dagli articoli 48 e 49 del trattato in materia di libera circolazione e di completare i provvedimenti adottati successivamente nel quadro del regolamento n. 15 relativo alle prime misure per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽³⁾ e del regolamento n. 38/64/CEE del Consiglio del 25 marzo 1964 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽⁴⁾;

considerando che la libera circolazione costituisce per i lavoratori e per le loro famiglie un diritto fondamentale; che la mobilità della manodopera nella Comunità dev'essere uno dei mezzi che garantiscano al lavoratore la possibilità di migliorare le sue condizioni di vita e di lavoro e di facilitare la sua promozione sociale, contribuendo nel contempo a soddisfare le necessità dell'economia degli Stati membri; che occorre affermare il diritto di tutti i lavoratori degli Stati membri di esercitare l'attività di loro scelta all'interno della Comunità;

considerando che questo diritto deve essere riconosciuto indistintamente ai lavoratori «permanenti», stagionali e frontalieri o a quelli che esercitano la loro attività in occasione di una prestazione di servizi;

considerando che il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, che sia assicurata di diritto e di fatto la parità di trattamento per tutto ciò che si riferisce all'esercizio stesso di un'attività subordinata e all'accesso all'alloggio, e che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d'integrazione della famiglia nella società del paese ospitante;

considerando che il principio della non discriminazione fra i lavoratori della Comunità implica il riconoscimento per tutti i cittadini degli Stati membri della stessa precedenza nel collocamento di cui beneficiano i lavoratori nazionali;

⁽¹⁾ GU n. 268 del 6. 11. 1967, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. 298 del 7. 12. 1967, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. 57 del 26. 8. 1961, pag. 1073/61.

⁽⁴⁾ GU n. 62 del 17. 4. 1964, pag. 965/64.

considerando che è necessario rafforzare i meccanismi di contatto e di compensazione, specie mediante lo sviluppo della collaborazione diretta tra i servizi centrali di manodopera e tra i servizi regionali, nonché mediante un'intensificata e coordinata azione di informazione, per assicurare in generale una migliore trasparenza del mercato del lavoro; che i lavoratori che desiderano spostarsi devono anche essere informati regolarmente in merito alle condizioni di vita e di lavoro; che inoltre occorre prevedere misure per il caso in cui uno Stato membro subisca o preveda perturbazioni sul mercato del lavoro che possano comportare gravi rischi per il livello di vita e di occupazione in una regione o industria; che, all'uopo, l'azione di informazione tendente a scoraggiare i movimenti di manodopera verso tali regioni o industrie costituisce il mezzo da applicare in primo luogo, ma che, se necessario, i risultati di tale azione devono poter essere rafforzati da una sospensione temporanea di detti meccanismi con una decisione a livello comunitario;

considerando che esistono stretti legami fra la libera circolazione dei lavoratori, l'occupazione e la formazione professionale, nella misura in cui quest'ultima tende a porre in grado i lavoratori di rispondere ad offerte concrete di lavoro provenienti da altre regioni della Comunità; che tali legami rendono necessario lo studio dei problemi inerenti a queste materie non più isolatamente, ma nei loro rapporti d'interdipendenza, tenendo altresì conto dei problemi dell'occupazione sul piano regionale, e che è pertanto necessario orientare gli sforzi degli Stati membri nel senso di un coordinamento comunitario della loro politica dell'occupazione;

considerando che il Consiglio, con decisione del 15 ottobre 1968 ⁽¹⁾ ha reso applicabili ai dipartimenti francesi d'oltremare gli articoli 48 e 49 del trattato nonché le disposizioni prese per la loro applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE PRIMA

L'IMPIEGO E LA FAMIGLIA DEI LAVORATORI

TITOLO I

Accesso all'impiego

Articolo 1

1. Ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un'attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali di detto Stato.

2. Egli gode in particolare, sul territorio di un altro Stato membro, della stessa precedenza riservata ai cittadini di detto Stato, per l'accesso agli impieghi disponibili.

Articolo 2

Ogni cittadino di uno Stato membro e ogni datore di lavoro che esercita un'attività sul territorio di uno Stato membro possono scambiare le loro domande e offerte d'impiego, concludere contratti di lavoro e darvi esecuzione, conformemente alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative senza che possano risultarne discriminazioni.

Articolo 3

1. Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:

⁽¹⁾ GU n. 257 del 19. 10. 68, pag. 1.

- che limitano o subordinano a condizioni non previste per i nazionali la domanda e l'offerta d'impiego, l'accesso all'impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri;
- o che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall'impiego offerto.

Il disposto del comma precedente non concerne le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell'impiego offerto.

2. Fra le disposizioni o pratiche di cui al paragrafo 1, primo comma, sono comprese in particolare quelle che, in uno Stato membro:
 - a) rendono obbligatorio il ricorso a procedure di reclutamento di manodopera speciali per gli stranieri;
 - b) limitano o subordinano a condizioni diverse da quelle applicabili ai datori di lavoro che esercitano la loro attività sul territorio di detto Stato l'offerta di impiego per mezzo della stampa o con qualunque altro mezzo;
 - c) subordinano l'accesso all'impiego a condizioni d'iscrizione agli uffici di collocamento, od ostacolano il reclutamento nominativo di lavoratori, quando si tratta di persone che non risiedono sul territorio di detto Stato.

Articolo 4

1. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che limitano, per impresa, per ramo di attività, per regioni o su scala nazionale, il numero o la percentuale degli stranieri occupati non sono applicabili ai cittadini degli altri Stati membri.

2. Quando in uno Stato membro l'attribuzione di qualsiasi vantaggio a talune imprese è subordinata all'impiego di una percentuale minima di lavoratori nazionali, i cittadini degli altri Stati membri sono considerati come lavoratori nazionali, fatte salve le disposizioni della direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1963 ⁽¹⁾.

Articolo 5

Il cittadino di uno Stato membro, che ricerca un impiego sul territorio di un altro Stato membro, vi riceve la stessa assistenza che gli uffici del lavoro di quest'ultimo Stato prestano ai loro cittadini che ricercano un impiego.

Articolo 6

1. L'assunzione e il reclutamento di un cittadino di uno Stato membro per un impiego in un altro Stato membro non possono essere subordinati a criteri medici, professionali o altri, discriminatori a motivo della cittadinanza rispetto a quelli applicati ai cittadini dell'altro Stato membro che intendono esercitare la stessa attività.

2. Tuttavia, il cittadino titolare di un'offerta nominativa da parte di un datore di lavoro di uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino può essere sottoposto ad un esame professionale se il datore di lavoro lo richieda espressamente al momento della presentazione dell'offerta.

TITOLO II

Esercizio dell'impiego e parità di trattamento

Articolo 7

1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto

⁽¹⁾ GU n. 159 del 2. 11. 1963, pag. 2661/63.

concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

3. Egli fruisce altresì, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell'insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.

4. Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri.

Articolo 8

1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode della parità di trattamento per quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e l'esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l'accesso ai posti amministrativi o direttivi di un'organizzazione sindacale ; egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall'esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nell'impresa.

Queste disposizioni non infirmano le norme legislative o regolamentari che, in taluni Stati membri, accordano diritti più ampi ai lavoratori provenienti da altri Stati membri.

Articolo 9

1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode di tutti i diritti e vantaggi accordati ai lavoratori nazionali per quanto riguarda l'alloggio, ivi compreso l'accesso alla proprietà dell'alloggio di cui necessita.

2. Detto lavoratore può iscriversi, nella regione in cui è occupato, allo stesso titolo dei nazionali, negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle località ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenza che ne derivano.

La sua famiglia, rimasta nel paese di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un'analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.

TITOLO III

Famiglia dei lavoratori

Articolo 10

1. Hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza:

- a) il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico;
- b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

2. Gli Stati membri favoriscono l'ammissione di ogni membro della famiglia che non goda delle disposizioni del paragrafo 1 se è a carico o

vive, nel paese di provenienza, sotto il tetto del lavoratore di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 il lavoratore deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui è occupato, senza che tale disposizione possa provocare discriminazioni tra i lavoratori nazionali ed i lavoratori provenienti da altri Stati membri.

Articolo 11

Il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro un'attività subordinata o non subordinata, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro.

Articolo 12

I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.

Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni.

PARTE SECONDA

AZIONE PER METTERE IN CONTATTO E PER COMPENSARE LE OFFERTE E LE DOMANDE D'IMPIEGO

TITOLO I

Collaborazione tra gli Stati membri e con la Commissione

Articolo 13

1. Gli Stati membri o la Commissione promuovono o intraprendono in collaborazione, in materia di occupazione e di disoccupazione, tutti gli studi che essi ritengono necessari nel quadro dell'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

I servizi centrali dell'occupazione degli Stati membri collaborano strettamente tra loro e con la Commissione allo scopo di giungere ad un'azione comune in materia di compensazione tra le domande e le offerte di lavoro nella Comunità e del conseguente collocamento dei lavoratori.

2. A tale scopo gli Stati membri designano i servizi specializzati che sono incaricati di organizzare i lavori nei settori suindicati e di collaborare tra loro e con i servizi della Commissione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni modifica che intervenga nella designazione di tali servizi e la Commissione la pubblica, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 14

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative ai problemi e ai dati concernenti la libera circolazione e l'occupazione dei lavoratori, nonché le informazioni relative alla situazione e all'evoluzione dell'occupazione.

2. La Commissione fissa la maniera in cui vengono stabilite le informazioni previste al paragrafo 1, tenendo nella massima considerazione il parere del Comitato tecnico.

3. Il servizio specializzato di ciascuno Stato membro, conformemente alle modalità stabilite dalla Commissione tenendo nella

massima considerazione il parere del Comitato tecnico, comunica ai servizi specializzati degli altri Stati membri e all'Ufficio europeo di coordinamento le informazioni relative alle condizioni di vita e di lavoro e alla situazione sul mercato del lavoro, atte a fornire un orientamento ai lavoratori degli altri Stati membri. Tali informazioni sono regolarmente aggiornate.

I servizi specializzati degli altri Stati membri assicurano ampia pubblicità a tali informazioni, in particolare diffondendole presso i competenti servizi dell'occupazione e con tutti i mezzi di comunicazione che si prestino all'informazione dei lavoratori interessati.

TITOLO II

Meccanismo di compensazione

Articolo 15

1. Il servizio specializzato di ciascuno Stato membro trasmette regolarmente ai servizi specializzati degli altri Stati membri e all'Ufficio europeo di coordinamento:

- a) le offerte di lavoro suscettibili di essere soddisfatte da cittadini di altri Stati membri;
- b) le offerte di lavoro trasmesse agli Stati non membri;
- c) le richieste di lavoro presentate da persone che hanno formalmente dichiarato di volere lavorare in un altro Stato membro;
- d) alcune informazioni, per regione e settore di attività, riguardanti i richiedenti lavoro che abbiano dichiarato di essere effettivamente disposti ad occupare un posto di lavoro in un altro paese.

Il servizio specializzato di ogni Stato membro comunica al più presto queste informazioni ai competenti servizi ed organismi dell'occupazione.

2. Le offerte e le richieste di lavoro previste al paragrafo 1 sono oggetto di diffusione secondo un sistema uniforme stabilito dall'Ufficio europeo di coordinamento, in collaborazione con il Comitato tecnico.

Se necessario, l'Ufficio europeo di coordinamento può adeguare tale sistema in collaborazione con il Comitato tecnico.

Articolo 16

1. Ogni offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 15, inviata ai servizi dell'occupazione di uno Stato membro, viene comunicata e trattata dai servizi della manodopera competenti degli altri Stati membri interessati.

Tali servizi trasmettono le candidature precise e appropriate ai servizi del primo Stato membro.

2. Le richieste di lavoro previste all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) sono oggetto di una risposta da parte dei servizi interessati degli Stati membri entro un termine ragionevole che non deve superare un mese.

3. I servizi dell'occupazione concedono ai lavoratori cittadini degli Stati membri la stessa priorità attribuita ai lavoratori nazionali rispetto ai lavoratori cittadini di Stati non membri.

Articolo 17

1. Le operazioni di cui all'articolo 16 sono eseguite dai servizi specializzati. Tuttavia, nella misura in cui vi siano stati autorizzati dai servizi centrali e in cui l'organizzazione dei servizi dell'occupazione di uno Stato membro e le tecniche di collocamento utilizzate vi si prestino,

- a) i servizi regionali dell'occupazione degli Stati membri:
- i) in base ai messaggi di cui all'articolo 15, a cui faranno seguito le opportune operazioni, procedono direttamente alle operazioni necessarie per mettere in contatto e compensare le offerte e le domande di lavoro,
 - ii) stabiliscono relazioni dirette di compensazione:
 - nel caso di offerte nominative,
 - nel caso di domande di lavoro individuali rivolte a un servizio dell'occupazione determinato o a un datore di lavoro che eserciti la sua attività nella circoscrizione di tale servizio,
 - quando le operazioni di compensazione riguardano manodopera stagionale il cui reclutamento debba essere effettuato con la massima sollecitudine;
- b) i servizi territorialmente responsabili per regioni limitrofe di due o più Stati membri si scambiano regolarmente i dati relativi alle offerte e alle domande di lavoro al loro livello e procedono direttamente fra loro, secondo le stesse modalità applicabili nelle relazioni con gli altri servizi dell'occupazione del proprio paese, alle operazioni per mettere in contatto e compensare le offerte e le domande di lavoro.
- Se necessario, i servizi territorialmente responsabili per regioni limitrofe sviluppano anche strutture di cooperazione e di servizio, per offrire:
- agli utenti il maggior numero possibile di informazioni pratiche sui vari aspetti della mobilità e
 - alle parti sociali ed economiche, ai servizi sociali (enti pubblici, privati o di pubblica utilità) e all'insieme delle istituzioni interessate, un quadro di misure coordinate in materia di mobilità;
- c) i servizi ufficiali di collocamento specializzati per determinate professioni e per determinate categorie di persone stabiliscono tra loro una cooperazione diretta.

2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco dei servizi di cui al paragrafo 1, stabilito di comune accordo; la Commissione pubblica questo elenco, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, nonché qualsiasi eventuale modifica dell'elenco stesso.

Articolo 18

Il ricorso alle procedure di reclutamento applicate dagli organismi d'esecuzione previsti negli accordi conclusi tra due o più Stati membri non è obbligatorio.

TITOLO III

Provvedimenti regolatori in favore dell'equilibrio del mercato del lavoro

Articolo 19

1. Sulla base di una relazione della Commissione elaborata a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri, questi ultimi e la Commissione analizzano almeno una volta all'anno e in comune i risultati delle disposizioni comunitarie in materia di offerta e di richieste di posti di lavoro.

2. Gli Stati membri esaminano con la Commissione ogni possibilità intesa a collocare con precedenza i cittadini degli Stati membri negli impieghi disponibili allo scopo di realizzare l'equilibrio tra le offerte e le domande di lavoro nella Comunità. Essi adottano tutti i provvedimenti necessari a tal fine.

3. Ogni due anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della seconda parte del presente regolamento la quale riepiloghi le informazioni ottenute e i dati provenienti dagli studi e dalle ricerche effettuati e fornisca qualsiasi elemento utile concernente l'evoluzione del mercato del lavoro della Comunità.

TITOLO IV

Ufficio europeo di coordinamento

Articolo 21

L'Ufficio europeo per il coordinamento della compensazione delle domande e delle offerte di lavoro, istituito in seno alla Commissione e denominato nel presente regolamento «Ufficio europeo di coordinamento», ha in generale il compito di favorire, sul piano della Comunità, l'azione volta a mettere in contatto o a compensare le domande e le offerte di impiego. In particolare, esso è incaricato di tutti i compiti tecnici attribuiti in materia alla Commissione a norma del presente regolamento e segnatamente di prestare assistenza ai servizi nazionali della manodopera.

L'Ufficio europeo di coordinamento sintetizza le informazioni di cui agli articoli 14 e 15 e i dati risultanti dagli studi e dalle ricerche effettuati a norma dell'articolo 13, in modo che ne risultino gli elementi utili in merito alla prevedibile evoluzione del mercato del lavoro nella Comunità. Tali elementi vengono portati a conoscenza dei servizi specializzati degli Stati membri e dei Comitati consultivo e tecnico.

Articolo 22

1. L'Ufficio europeo di coordinamento è incaricato fra l'altro:
 - a) di coordinare le operazioni pratiche necessarie sul piano della Comunità per mettere in contatto e per compensare le domande e le offerte di impiego, e di analizzare i conseguenti movimenti di lavoratori;
 - b) di contribuire, in collaborazione col Comitato tecnico, a mettere in atto a tal fine, sul piano amministrativo e su quello tecnico, i mezzi di azione comune;
 - c) di mettere in contatto, qualora si manifesti una particolare necessità, d'intesa con i servizi specializzati, le domande e le offerte di lavoro la cui compensazione sarà attuata da tali servizi.
2. Trasmette ai servizi specializzati le offerte e le domande di impiego indirizzate direttamente alla Commissione ed è informato del seguito ad esse riservato.

Articolo 23

D'intesa con l'autorità competente di ogni Stato membro, e secondo le condizioni e le modalità che essa stabilisce previo parere del Comitato tecnico, la Commissione può organizzare visite e missioni di funzionari degli altri Stati membri, nonché programmi per il perfezionamento del personale specializzato.

PARTE TERZA

ORGANISMI INCARICATI DI ASSICURARE UNE STRETTA COLLABORAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E DI OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI

TITOLO I

Comitato consultivo

Articolo 24

Il Comitato consultivo è incaricato di assistere la Commissione nell'esame delle questioni sollevate dall'applicazione del trattato e delle disposizioni adottate per la sua attuazione in materia di libera circolazione e di occupazione dei lavoratori.

Articolo 25

Il Comitato consultivo è incaricato in particolare:

- a) di esaminare i problemi della libera circolazione e dell'occupazione nell'ambito delle politiche nazionali della manodopera, ai fini di un coordinamento comunitario della politica dell'occupazione degli Stati membri che contribuisca allo sviluppo delle economie e ad un migliore equilibrio del mercato del lavoro nella Comunità;
- b) di studiare, in generale, gli effetti dell'applicazione del presente regolamento e delle eventuali disposizioni complementari;
- c) di presentare eventualmente alla Commissione proposte motivate di revisione del presente regolamento;
- d) di formulare, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, pareri motivati su questioni di ordine generale o di principio, in particolare, sugli scambi d'informazioni relative all'evoluzione del mercato del lavoro, sui movimenti di lavoratori tra gli Stati membri, sui programmi o provvedimenti atti a migliorare l'orientamento professionale e la formazione professionale, al fine di aumentare le possibilità di libera circolazione e di occupazione, nonché su ogni forma di assistenza a favore dei lavoratori e delle loro famiglie, ivi comprese l'assistenza sociale e l'assistenza per l'alloggio dei lavoratori.

Articolo 26

1. Il Comitato consultivo è composto di sei membri titolari per ciascuno degli Stati membri, di cui due rappresentano il governo, due le organizzazioni sindacali dei lavoratori e due le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

2. Per ognuna delle categorie di cui al paragrafo 1 è nominato un membro supplente per ciascuno Stato membro.

3. La durata del mandato dei membri titolari e supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

I membri titolari e supplenti, al termine del mandato, restano in funzione fino a quando si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Articolo 27

I membri titolari e supplenti del Comitato consultivo sono nominati dal Consiglio il quale, nella composizione del Comitato, si sforza di realizzare, per quanto riguarda i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, un'equa rappresentanza dei vari settori economici interessati.

L'elenco dei membri titolari e supplenti è pubblicato dal Consiglio, a titolo informativo, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 28

Il Comitato consultivo è presieduto da un membro della Commissione o da un suo rappresentante. Il presidente non ha diritto al voto. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di almeno un terzo dei membri.

I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione.

Articolo 29

Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni, in qualità di osservatori o di esperti, le persone o i rappresentanti di organismi che abbiano una vasta esperienza in materia di occupazione e di movimento dei lavoratori. Il presidente può essere assistito da consiglieri tecnici.

Articolo 30

1. Le deliberazioni del Comitato consultivo sono valide quando due terzi dei membri sono presenti.

2. I pareri devono essere motivati; sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono accompagnati da una nota da cui risultino le opinioni formulate dalla minoranza, quando questa lo richieda.

Articolo 31

Il Comitato consultivo fissa i suoi metodi di lavoro con regolamento interno che entra in vigore dopo approvazione del Consiglio espressa su parere della Commissione. L'entrata in vigore delle eventuali modifiche che il Comitato decide di apportare al proprio regolamento interno è sottoposta alla medesima procedura.

TITOLO II

Comitato tecnico

Articolo 32

Il Comitato tecnico è incaricato di assistere la Commissione nel preparare, promuovere e seguire nei loro risultati tutti i lavori ed i provvedimenti di carattere tecnico per l'esecuzione del presente regolamento e delle eventuali disposizioni complementari.

Articolo 33

Il Comitato tecnico è incaricato in particolare:

- a) di promuovere e migliorare la collaborazione tra le amministrazioni interessate degli Stati membri in merito a tutte le questioni tecniche relative alla libera circolazione e all'occupazione dei lavoratori;
- b) di elaborare le procedure relative all'organizzazione delle attività comuni delle amministrazioni interessate;
- c) di facilitare la raccolta delle informazioni utili alla Commissione e l'esecuzione degli studi e delle ricerche previsti nel presente regolamento, come pure di favorire gli scambi di informazioni e di esperienze tra le amministrazioni interessate;
- d) di studiare sul piano tecnico l'armonizzazione dei criteri in base ai quali gli Stati membri valutano la situazione del proprio mercato del lavoro.

Articolo 34

1. Il Comitato tecnico è composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri. Ciascun governo nomina quale membro titolare del Comitato tecnico uno dei membri titolari che lo rappresentano in seno al Comitato consultivo.

2. Ciascun governo nomina un membro supplente scelto fra i suoi altri rappresentanti, titolare o supplente, in seno al Comitato consultivo.

Articolo 35

Il Comitato tecnico è presieduto da un membro della Commissione o da un suo rappresentante. Il presidente non ha diritto al voto. Il presidente ed i membri del Comitato possono essere assistiti da consiglieri tecnici.

I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione.

Articolo 36

Le proposte ed i pareri formulati dal Comitato tecnico sono presentati alla Commissione e portati a conoscenza del Comitato consultivo. Tali proposte e pareri sono accompagnati da una nota dalla quale risultino le opinioni espresse dai vari membri del Comitato tecnico, quando questi lo richiedano.

Articolo 37

Il Comitato tecnico fissa i suoi metodi di lavoro con regolamento interno che entra in vigore dopo approvazione del Consiglio espressa su parere della Commissione. L'entrata in vigore delle eventuali modifiche che il Comitato decide di apportare al proprio regolamento interno è sottoposta alla medesima procedura.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

Disposizioni transitorie

Articolo 38

Fino all'adozione da parte della Commissione del sistema uniforme di cui all'articolo 15, paragrafo 2, l'Ufficio europeo di coordinamento suggerisce ogni misura utile per l'elaborazione e la diffusione degli elenchi di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 39

I regolamenti interni dei Comitati consultivo e tecnico vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere applicabili.

Articolo 40

Fino all'entrata in vigore delle misure che gli Stati membri dovranno adottare in applicazione della direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1968 ⁽¹⁾ e nella misura in cui, a norma delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione della direttiva del Consiglio del 25 marzo 1964 ⁽²⁾, il permesso di lavoro di cui all'articolo 22 del regolamento n. 38/64/CEE sia necessario per la determinazione del periodo di validità e la proroga del permesso di soggiorno, una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro che precisi la durata dell'impiego tiene luogo di detto permesso di lavoro. La dichiarazione del datore di lavoro o il certificato di lavoro attestante che l'assunzione del lavoratore si riferisce ad un periodo indeterminato, avrà gli stessi effetti attribuiti al permesso di lavoro permanente.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 17. 4. 1964, pag. 981/64.

Articolo 41

Qualora, a motivo dell'abolizione del permesso di lavoro, uno Stato membro non sia più in grado di procedere alla compilazione di talune statistiche sull'occupazione dei lavoratori stranieri, tale Stato può mantenere in vigore, a scopo statistico, il permesso di lavoro per i cittadini degli altri Stati membri, fino all'introduzione di nuovi metodi statistici e non oltre il 31 dicembre 1969. Il permesso di lavoro deve essere rilasciato automaticamente ed essere valido fino all'abolizione effettiva dei permessi di lavoro in detto Stato membro.

TITOLO II

Disposizioni finali

Articolo 42

1. Il presente regolamento non infirma le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio relative ai lavoratori di qualificazione confermata nelle professioni del carbone e dell'acciaio, né quelle del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative all'accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, né le disposizioni adottate in applicazione dei suddetti trattati.

Il presente regolamento si applica tuttavia alle categorie di lavoratori di cui al primo comma, nonché ai membri delle loro famiglie, nella misura in cui la loro situazione giuridica non sia disciplinata dai trattati o disposizioni summenzionati.

2. Il presente regolamento non infirma le disposizioni adottate conformemente all'articolo 51 del trattato.

3. Il presente regolamento non infirma gli obblighi degli Stati membri:

- derivanti da relazioni particolari o da accordi futuri con taluni paesi o territori non europei fondati su vincoli istituzionali esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;
- derivanti da accordi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento con taluni paesi o territori non europei in virtù di vincoli istituzionali precedentemente esistiti tra di loro.

I lavoratori di questi paesi o territori che, conformemente alla suddetta disposizione, esercitano un'attività subordinata nel territorio di uno di tali Stati membri, non possono chiedere di beneficiare delle disposizioni del presente regolamento sul territorio degli altri Stati membri.

Articolo 43

Gli Stati membri comunicano per informazione alla Commissione il testo degli accordi, convenzioni o intese conclusi fra loro nel settore della manodopera tra la data della loro firma e quella della loro entrata in vigore.

Articolo 44

La Commissione adotta le misure di esecuzione necessarie per l'applicazione del presente regolamento. A tal fine essa agisce in stretto contatto con le amministrazioni centrali degli Stati membri.

Articolo 45

La Commissione presenterà al Consiglio proposte intese a sopprimere, alle condizioni previste dal trattato, le restrizioni all'accesso all'impiego dei lavoratori cittadini degli Stati membri, qualora il mancato riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati o altri titoli nazionali possa ostacolare la liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori.

Articolo 46

Le spese di funzionamento dei comitati di cui alla parte terza sono iscritte nel bilancio delle Comunità europee, nella sezione relativa alla Commissione.

Articolo 47

Il presente regolamento si applica ai territori degli Stati membri e giova ai cittadini di detti Stati, salve le disposizioni degli articoli 2, 3, 10 e 11.

Articolo 48

Le disposizioni del regolamento n. 38/64/CEE cessano di essere applicabili a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Decisione della Commissione del 23 dicembre 2002
che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio
per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta
e la domanda di lavoro**

(Gazzetta ufficiale L 5, 10.1.2003, p. 16)

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2002

che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro

[notificata con il numero C(2002) 5236]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/8/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 44,

considerando quanto segue:

- (1) Dal lancio iniziale della rete dei servizi europei dell'occupazione (in appresso: l'«EURES»), istituita dalla decisione 93/569/CEE della Commissione ⁽³⁾ per attuare il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, sono stati fatti molti passi avanti.
- (2) Alla luce dell'esperienza acquisita dal 1993, prendendo in considerazione e consolidando i recenti sviluppi dell'ambiente EURES, occorre adesso potenziare la rete e incorporarla appieno nelle attività dei servizi dell'occupazione degli Stati membri. È necessario rivedere l'attuale ripartizione delle responsabilità e le procedure decisionali.
- (3) Nella prospettiva dell'imminente allargamento dell'Unione europea, occorre tener pienamente conto dell'attuazione dell'EURES nei paesi candidati all'adesione, garantendo nel contempo che il sistema rimanga efficiente e gestibile.
- (4) Occorre tener conto anche delle opportunità offerte dai nuovi strumenti messi a disposizione dalla tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni per migliorare e razionalizzare ulteriormente i servizi forniti.
- (5) A questo scopo, l'EURES deve essere consolidata e rinforzata come strumento chiave per monitorare la mobilità, per sostenere la libera circolazione dei lavora-

tori e l'integrazione dei mercati del lavoro europei e per informare i cittadini sulla normativa comunitaria pertinente.

- (6) È necessario sostenere la mobilità professionale e geografica in linea con la strategia europea per l'occupazione, per garantire l'attuazione del piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità ⁽⁴⁾ e della risoluzione del Consiglio del 3 giugno 2002 sullo stesso argomento ⁽⁵⁾.
- (7) Per chiarezza, è consigliabile ricostituire la rete dei servizi europei dell'occupazione definendone più precisamente la composizione, la costituzione e le funzioni. Ciò comporta la sostituzione della decisione 93/569/CEE.
- (8) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La rete EURES

La Commissione, i servizi dell'occupazione degli Stati membri e ogni altro eventuale partner nazionale creano una rete europea di servizi, denominata EURES (EUROpean Employment Services: servizi europei dell'occupazione), alla quale è affidato il compito di sviluppare lo scambio di informazioni e la cooperazione di cui alla parte seconda del regolamento (CEE) n. 1612/68.

⁽¹⁾ GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 274 del 22.10.1993, pag. 32.

⁽⁴⁾ COM(2002) 72 def. del 13 febbraio 2002.

⁽⁵⁾ GU C 162 del 6.7.2002, pag. 1.

Articolo 2

Obiettivi

L'EURES contribuisce all'attuazione coordinata delle disposizioni della parte seconda del regolamento (CEE) n. 1612/68. Essa sostiene la strategia europea per l'occupazione e contribuisce al rafforzamento del mercato unico europeo.

Nell'interesse delle persone in cerca di occupazione, dei lavoratori e dei datori di lavoro, l'EURES tenta di promuovere in particolare:

- a) lo sviluppo di mercati del lavoro europei aperti e accessibili a tutti;
- b) lo scambio transnazionale, interregionale e transfrontaliero delle offerte e delle domande di lavoro;
- c) la trasparenza e lo scambio di informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro europei, con riferimento anche alle condizioni di vita e alle opportunità di qualificazione;
- d) lo sviluppo di metodologie e di indicatori a tal fine.

Articolo 3

Composizione

L'EURES comprende le seguenti categorie:

- a) i membri EURES, vale a dire i servizi specializzati designati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 e l'Ufficio europeo di coordinamento di cui agli articoli 21, 22 e 23 di tale regolamento;
- b) i partner EURES di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68, vale a dire:
 - i) i servizi regionali dell'occupazione degli Stati membri;
 - ii) i servizi dell'occupazione responsabili per le regioni limitrofe;
 - iii) i servizi dell'occupazione specializzati, notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68.

Queste categorie comprendono le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro designate dai membri EURES.

Articolo 4

Ruolo dell'Ufficio europeo di coordinamento

La direzione generale per l'Occupazione e gli affari sociali della Commissione è responsabile della direzione dell'Ufficio europeo di coordinamento.

L'Ufficio europeo di coordinamento (in appresso: l'«Ufficio di coordinamento EURES») sorveglia l'osservanza delle disposizioni della parte seconda del regolamento (CEE) n. 1612/68 ed assiste la rete nello svolgimento delle sue attività.

In particolare, esso provvede:

- a) all'analisi della mobilità geografica e professionale nonché allo sviluppo di un approccio generale alla mobilità in conformità della strategia europea per l'occupazione;
- b) alla formulazione di un approccio globale coerente e di disposizioni adeguate al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri;

- c) al monitoraggio e alla valutazione globali dell'attività EURES nonché alla verifica della conformità di quest'ultima al regolamento (CEE) n. 1612/68 e alla presente decisione.

Articolo 5

Logo EURES

L'acronimo «EURES» è usato solo in rapporto ad attività svolte nell'ambito dell'EURES. Esso è illustrato da un logo unificato, definito da un progetto grafico.

Il logo è registrato come marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI). Esso può essere usato dai membri e dai partner EURES.

Articolo 6

Gruppo strategico ad alto livello

È creato un gruppo strategico ad alto livello, composto dai direttori dei membri EURES e presieduto da un rappresentante della Commissione. Esso assiste la Commissione nella promozione e nella sorveglianza dello sviluppo dell'EURES.

La Commissione consulta il gruppo strategico ad alto livello su questioni concernenti la pianificazione strategica, lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle attività di cui alla presente decisione, incluso:

- a) lo statuto dell'EURES, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2;
- b) gli orientamenti EURES, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1;
- c) il progetto della relazione annuale della Commissione prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68;
- d) la relazione biennale della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale prevista dall'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1612/68.

I direttori delle organizzazioni delle «parti sociali» europee sono invitati a partecipare alle riunioni del gruppo.

Il gruppo stabilisce i suoi metodi di lavoro e il suo regolamento interno. Esso viene di regola convocato due volte l'anno dal presidente e adotta i suoi pareri a maggioranza semplice.

L'attività di segreteria è svolta dall'Ufficio di coordinamento EURES.

Articolo 7

Gruppo di lavoro

L'Ufficio di coordinamento EURES istituisce un gruppo di lavoro che lo assisterà nello sviluppo, nell'esecuzione e nel monitoraggio delle attività dell'EURES. Il gruppo di lavoro è composto da manager EURES, ciascuno dei quali rappresenterà un membro EURES. L'Ufficio di coordinamento EURES invita alle riunioni del gruppo di lavoro rappresentanti delle parti sociali europee nonché, eventualmente, rappresentanti di altri partner EURES ed esperti.

Statuto dell'EURES

1. L'Ufficio di coordinamento EURES adotta lo statuto dell'EURES conformemente alle procedure di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1612/68, previa consultazione del gruppo strategico ad alto livello EURES istituito dall'articolo 6 della presente decisione.

2. Sulla base del principio secondo cui tutti i posti vacanti e tutte le domande di lavoro pubblicati da uno dei membri o partner EURES devono essere accessibili in tutta l'Unione europea, lo statuto dell'EURES stabilisce in particolare:

a) le attività che i membri e i partner EURES svolgeranno, le quali comprendono:

i) i servizi di collocamento, inclusa la consulenza personalizzata ai clienti, che si tratti di persone in cerca di lavoro, di lavoratori o di datori di lavoro;

ii) lo sviluppo della cooperazione transnazionale e transfrontaliera, coinvolgendo i servizi dell'occupazione, i servizi sociali, le parti sociali e gli altri enti interessati, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, la loro integrazione e la mobilità;

iii) la promozione del monitoraggio e della valutazione coordinati degli ostacoli alla mobilità, della eccedenza o carenza di competenze e dei flussi migratori;

b) gli obiettivi operativi del sistema EURES, le norme di qualità da applicare e gli obblighi dei membri e dei partner EURES, tra cui:

i) l'integrazione, entro una data da precisare, delle pertinenti basi dati dei membri con il meccanismo EURES di scambio delle offerte di lavoro;

ii) il tipo di informazioni, come quelle sul mercato del lavoro, sulle condizioni di vita e di lavoro, sulle offerte e domande di lavoro e sugli ostacoli alla mobilità, che i membri e i partner EURES devono fornire ai loro clienti e al resto della rete;

iii) la formazione e le qualifiche richieste al personale EURES nonché le condizioni e procedure per l'organizzazione di visite e missioni dei funzionari;

iv) l'elaborazione, la presentazione all'Ufficio di coordinamento EURES e l'esecuzione di piani di attività, comprese norme specifiche riguardanti le attività transfrontaliere EURES;

v) le condizioni cui è sottoposto l'utilizzo del logo EURES da parte dei membri e dei partner;

vi) i principi di monitoraggio e valutazione delle attività EURES;

c) le procedure per istituire un sistema uniforme e modelli comuni per lo scambio di informazioni sul mercato del lavoro e sulla mobilità all'interno della rete EURES, secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 del regolamento

(CEE) n. 1612/68, incluse informazioni sui posti di lavoro e sulle opportunità di apprendimento nell'Unione europea da inserire in un sito web integrato contenente informazioni relative alla mobilità professionale.

Orientamenti e piani di attività

1. In linea con lo statuto dell'EURES di cui all'articolo 8 e previa consultazione del gruppo strategico ad alto livello EURES di cui all'articolo 6, l'Ufficio di coordinamento EURES stabilisce gli orientamenti riguardanti le attività dell'EURES per un triennio.

Tali orientamenti comprendono le condizioni alle quali la Comunità europea può concedere aiuti finanziari ai sensi del paragrafo 4.

2. Sulla base degli orientamenti, i membri EURES presentano all'Ufficio di coordinamento EURES i loro rispettivi piani d'attività per il periodo oggetto degli orientamenti. Il piano d'attività precisa:

a) le attività principali che il membro EURES intraprende nel quadro della rete, comprese le attività transnazionali, transfrontaliere e settoriali di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1612/68;

b) le risorse umane e finanziarie stanziare per l'attuazione della parte seconda del regolamento (CEE) n. 1612/68;

c) le misure di monitoraggio e valutazione delle attività pianificate, comprese le informazioni da trasmettere annualmente alla Commissione.

I piani d'attività contengono anche una valutazione delle attività e dei progressi realizzati nel periodo precedente.

3. L'Ufficio di coordinamento EURES esamina i piani d'attività e le informazioni sulla loro attuazione al fine di valutarne la compatibilità con gli orientamenti e con la parte seconda del regolamento (CEE) n. 1612/68. I risultati di questa valutazione sono analizzati insieme con i membri EURES ogni anno, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento, e inseriti nella relazione biennale della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale prevista dall'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

4. La Commissione può concedere aiuti finanziari per l'attuazione dei piani d'attività salvo il rispetto delle regole riguardanti le pertinenti risorse di bilancio.

Abrogazione

La decisione 93/569/CEE è abrogata. Tuttavia, essa continua ad applicarsi a operazioni rispetto alle quali è stata presentata domanda prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 11

Data di applicazione

La presente decisione si applica dal 1° marzo 2003.

Articolo 12

Destinatari

Destinatari della presente decisione sono gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2002.

Per la Commissione
Anna DIAMANTOPOULOU
Membro della Commissione

Carta EURES

(Gazzetta ufficiale C 106, 3.5.2003, P.3)

CARTA EURES

(2003/C 106/03)

L'UFFICIO EUROPEO DI COORDINAMENTO, di seguito denominato Ufficio di coordinamento EURES, creato ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1612/1968 del Consiglio,

considerata la decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro ⁽¹⁾, qui di seguito denominata decisione, e in particolare l'articolo 8,

considerato il parere del comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori e del comitato tecnico sulla libera circolazione dei lavoratori,

e dopo aver consultato il gruppo di strategia ad alto livello EURES,

HA APPROVATO LA SEGUENTE CARTA EURES:

cui aderiranno i membri EURES (i servizi specializzati designati dagli Stati membri) e i partner EURES (tutte le altre organizzazioni partecipanti, incluse le organizzazioni di partner), in conformità con l'articolo 3 della decisione, quando svolgono le loro attività nell'ambito della collaborazione EURES.

PARTE I. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI EURES

Le attività di EURES rappresenteranno una parte integrale dell'offerta del servizio dei membri di EURES, accessibile a ciascuno dei loro uffici locali.

I membri di EURES prenderanno in considerazione la dimensione europea e in particolare la strategia europea sull'occupazione, nella definizione dei loro obiettivi e indicatori delle prestazioni.

I membri e partner di EURES collaboreranno per rafforzare questa integrazione.

1.1. Servizi di armonizzazione dei posti di lavoro

I membri e i partner di EURES contribuiranno attivamente ad una maggiore mobilità sul mercato del lavoro europeo mediante lo scambio di informazioni sui posti di lavoro e sulle richieste di lavoro. Le informazioni sui posti vacanti saranno efficaci, accurate e sufficienti per consentire alle persone in cerca di lavoro di prendere una decisione ponderata prima di presentare una domanda. Saranno considerati in particolare i posti di lavoro in cui il datore di lavoro sia particolarmente interessato all'assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi europei. Lo scambio delle informazioni sui posti vacanti si effettuerà in base ad un sistema uniforme di cui alla parte III.

I membri e i partner di EURES forniranno servizi d'informazione e consulenza alle persone in cerca di lavoro e ai datori di lavoro, comprese le persone con particolari esigenze in materia di informazione come i lavoratori nelle zone transfrontaliere, i giovani, gli anziani, i portatori di handicap e le donne nonché i familiari di lavoratori migranti dell'UE. Tra i servizi ricordiamo:

— Avviso di posti vacanti e domande di lavoro

I membri e i partner di EURES assisteranno e forniranno consulenze alle persone in cerca di lavoro interessate a lavorare all'estero sui lavori più appropriati e fornendo aiuto e assistenza, ad esempio per la compilazione di domande e curricula, in conformità con il formato europeo dei curricula. Le persone in cerca di lavoro avranno la possibilità di registrare i propri curricula vitae nella base dati EURES CV.

— Assistenza in materia di assunzione da un altro paese europeo

I membri e i partner di EURES forniranno informazioni e servizi di assunzione ai datori di lavoro che sono intenzionati ad assumere personale da altri paesi, nonché consulenza e assistenza per definire il profilo dei potenziali candidati. Promuoveranno la data di base EURES CV come strumento per offrire ai datori di lavoro l'accesso ad un pool di persone desiderose di lavorare all'estero.

⁽¹⁾ GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16.

— Informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro

I membri e i partner di EURES forniranno informazioni e consulenze sulle condizioni di vita e di lavoro nei paesi di EURES aggiornate, accurate ed esaurienti.

— Informazioni relative ai mercati del lavoro

I membri e i partner di EURES forniranno informazioni sulle attuali tendenze del mercato del lavoro europeo, nonché informazioni sulla disponibilità di manodopera, sulle carenze ed eccedenze di forze di lavoro.

I servizi di EURES sono in genere gratuiti. Quando i membri e i partner di EURES fatturano le spese, non ci sarà alcuna differenziazione tra le tasse applicate per l'accesso ai servizi di EURES e quelle applicabili a servizi nazionali comparabili.

1.2. Collaborazione transnazionale, settoriale e transfrontaliera

I membri e i partner di EURES contribuiranno a rafforzare la collaborazione all'interno della rete. Coloro che si specializzeranno in talune occupazioni o categorie specifiche di persone, ad esempio il personale di gestione o ricerca, appoggeranno lo sviluppo della collaborazione transnazionale su questi settori sia nell'ambito della rete EURES sia in altre iniziative e strutture pertinenti a livello europeo.

I membri di EURES inoltre, sosterranno lo sviluppo della collaborazione transfrontaliera unitamente ai partner sociali a livello locale, agli enti locali e ad altre organizzazioni locali e regionali situate in zone transfrontaliere per migliorare il mercato locale della manodopera e facilitare la mobilità dei lavoratori in queste aree allo scopo di contribuire allo sviluppo socio-economico della zona. Essi cercheranno di integrare la collaborazione transfrontaliera con le loro altre attività per sfruttare ogni sinergia possibile.

1.3. Monitoraggio, valutazione ed esame degli ostacoli in materia di mobilità

Al fine di effettuare un monitoraggio coordinato degli ostacoli alla mobilità e di contribuire al loro evitamento, i membri di EURES, in collaborazione con i partner EURES o con altre fonti pertinenti, forniranno regolarmente all'Ufficio di coordinamento del servizio le informazioni necessarie sui flussi attuali di migrazione, sull'esistenza di eccedenze e carenze specifiche di lavoratori qualificati e su qualsiasi ostacolo specifico alla mobilità che possano incontrare, comprese differenze nelle procedure legislative e amministrative.

PARTE II. OBIETTIVI OPERATIVI, NORME DI QUALITÀ E OBBLIGHI DEI MEMBRI E PARTNER DI EURES

2.1. Integrazione delle basi di dati sui posti di lavoro vacanti

Entro il 1° gennaio 2005, tutti i posti vacanti resi pubblici da un membro o partner di EURES saranno accessibili a tutti gli altri membri e partner mediante un sistema uniforme e modelli comuni (di cui al punto III) che consentano una loro distribuzione attraverso una tecnologia aggiornata.

I membri e i partner di EURES, inoltre, garantiranno che le offerte di posti di lavoro da parte di datori di lavoro aperti ad un'assunzione internazionale o quelle di lavori suscettibili di essere svolti da cittadini di altri Stati membri, siano segnalate rapidamente ai membri e partner di EURES.

2.2. Scambio di informazioni

2.2.1. Scambio di annunci di posti di lavoro

I membri e i partner di EURES faranno in modo che tutti i posti vacanti segnalati da altri membri e partner siano trattati immediatamente e comunicati nell'ambito dei sistemi di cui sono responsabili e resi disponibili al pubblico.

Essi garantiranno che la qualità delle informazioni sui posti vacanti sia tale da consentire alle persone in cerca di lavoro di ricercare e prendere la giusta decisione per la richiesta di un lavoro adeguato e che i datori di lavoro ricevano le candidature dai candidati più idonei.

I membri di EURES devono garantire che i posti vacanti continuino ad essere segnalati quando sono ancora disponibili.

- I posti vacanti dovranno essere immediatamente sospesi o chiusi quando il datore di lavoro dispone di un numero sufficiente di candidati o abbia esaurito le disponibilità.
- I membri di EURES signaleranno tutti i posti vacanti per un certo numero di settimane e accerteranno se i vecchi posti vacanti sono ancora aperti o in caso contrario si procederà ad una loro chiusura.

2.2.2. *Scambio di domande di lavoro*

I membri e i partner di EURES garantiscono lo scambio di domande di lavoro e curricula vitae ricevute da persone in cerca di lavoro sia all'interno del rispettivo paese sia fuori.

Le domande di posti di lavoro saranno attentamente esaminate e le persone in cerca di lavoro saranno tenute informate:

- se le domande di lavoro sono inviate direttamente al datore di lavoro, colui che crea il posto di lavoro dovrà eventualmente controllare con il datore di lavoro la risposta alla richiesta di lavoro e agire in modo tale da incoraggiare le domande,
- se la domanda viene effettuata attraverso un ufficio del servizio di collocamento locale o un consulente EURES, i candidati saranno informati se la domanda è stata inoltrata o meno al datore di lavoro.

L'ufficio di coordinamento di EURES si appoggerà all'esperienza pratica dei membri e partner di EURES per sviluppare a livello europeo norme applicabili alle richieste di lavoro al fine di migliorare la loro trasparenza, rilevanza e comparabilità.

2.2.3. *Informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro e sul mercato del lavoro*

I membri di EURES sono tenuti a scambiare, regolarmente, informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro nel rispettivo paese membro in base ad un formato uniforme di cui alla parte III, che consenta un facile interscambio delle informazioni tra membri e partner. Inoltre faciliteranno l'accesso alle informazioni in materia di legislazione del lavoro, contratti di lavoro e legislazione sociale.

Oltre ad effettuare un monitoraggio regolare e una valutazione degli ostacoli alla mobilità di cui si fa riferimento alla parte I, i membri di EURES scambieranno, regolarmente, informazioni sullo stato e le tendenze del mercato del lavoro, suddivise per regioni, settori di attività ed eventualmente tipo di qualifiche del lavoratore.

Le informazioni devono essere aggiornate, corrette e facilmente accessibili. Per garantire l'accessibilità, tutte le informazioni dovranno essere fornite nella lingua nazionale nonché in tedesco, inglese e francese.

I membri di EURES terranno regolarmente aggiornata la base di dati sulle condizioni di vita e di lavoro e la base di dati delle informazioni sul mercato del lavoro in conformità con modelli e strutture debitamente convenuti e nei termini stabiliti.

2.2.4. *Informazioni supplementari necessarie alla creazione e al mantenimento di una piattaforma informativa comune dell'UE in materia di posti di lavoro e mobilità*

Lo scambio di informazioni sui punti sopraccitati formeranno parte di una piattaforma europea integrata di informazioni sulle capacità e la mobilità.

Per sviluppare ulteriormente i servizi e le informazioni fornite, l'Ufficio di coordinamento EURES può richiedere ai membri e partner di EURES di fornire informazioni supplementari che interessino le persone in cerca di lavoro o i datori di lavoro. Ciò contribuirà anche a migliorare l'operazione delle basi di dati sui posti di lavoro e le opportunità di apprendimento a livello nazionale o di altro tipo, che saranno interconnesse a livello europeo e ulteriormente incorporate in un unico sito web di informazioni sulla mobilità del lavoro.

Sarà fornito accesso anche alle informazioni raccolte da altre reti che operano a livello europeo.

2.2.5. *Accesso allo scambio di informazioni*

Per garantire ai consulenti EURES e al pubblico il pieno accesso allo scambio di informazioni, i membri EURES metteranno a disposizione i necessari impianti e servizi tecnici, ad esempio terminali IT accessibili pubblicamente.

2.2.6. *Protezione di dati personali*

I membri e partner di EURES rispetteranno tutte le disposizioni pertinenti che riguardano la protezione di dati personali, al momento dello scambio o dell'accesso alle informazioni.

2.3. **Personale, qualifiche e formazione EURES**

Il successo di EURES dipende sia da una rete tecnica efficace sia da personale qualificato disposto a collaborare al di là delle frontiere.

2.3.1. *Manager, consulenti e altro personale di EURES*

Ciascun membro di EURES designerà un manager EURES nell'ambito dell'organizzazione. Il manager dovrà:

- promuovere l'integrazione della dimensione della mobilità europea in generale e la collaborazione EURES in particolare nell'organizzazione dei membri,
- coordinare le attività di EURES, preparare e controllare l'applicazione del piano di attività EURES nel paese membro in questione,
- assicurare che il membro EURES soddisfi i suoi obiettivi e obblighi in tempo utile,
- diffondere informazioni a consulenti EURES e ad altre persone interessate,
- rappresentare il membro nel gruppo di lavoro EURES,
- fornire feedback all'Ufficio di coordinamento EURES e al gruppo di lavoro EURES.
- identificare o fornire consulenza sull'identificazione di potenziali candidati alla formazione iniziale in qualità di consulenti di EURES e alla formazione avanzata dei consulenti di EURES esistenti.

Ciascun membro di EURES garantirà che tutto il personale che ricade sotto la sua responsabilità sia preparato e formato per raggiungere gli obiettivi operativi e soddisfare le norme e gli obblighi descritti sopra.

Si attende una varietà di funzioni dai consulenti di EURES, alcune delle quali possono richiedere un grado di specializzazione.

I consulenti di EURES dovranno:

- fornire o coordinare la messa a disposizione di informazioni, guida alla carriera e assistenza sul collocamento ai datori di lavoro e persone in cerca di lavoro in qualità di esperti sui temi della mobilità,
- contribuire all'integrazione dei servizi di EURES in seno alla loro organizzazione e fornire formazione e supporto per altro personale,
- contribuire alla cooperazione nel quadro della rete di EURES.

I dirigenti e i partner di EURES che impiegano consulenti EURES definiranno la loro funzione specifica e il tempo consacrato alle attività di EURES.

I membri o partner di EURES metteranno a disposizione dei consulenti le risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Questo riguarda in particolare:

- l'autorizzazione ad essere disponibili a svolgere le attività previste da EURES, preferibilmente a tempo pieno, ma almeno per la metà del tempo di un equivalente tempo pieno regolare,
- le attrezzature per il luogo di lavoro,
- gli strumenti necessari a fornire informazioni, orientamenti e consulenze.

2.3.2. *Formazione*

I membri e partner di EURES garantiranno che i manager e i consulenti di EURES e **altro personale** suscettibili di essere coinvolti nella messa a disposizione dei servizi EURES debbano essere adeguatamente qualificati e formati. Tutti gli eventuali consulenti dovranno seguire il programma di formazione iniziale in conformità con gli orientamenti stabiliti dall'Ufficio di coordinamento EURES per poter ottenere la qualifica di consulenti.

I membri e i partner di EURES parteciperanno attivamente all'organizzazione di tali sessioni di formazione iniziale.

I membri e i partner contribuiranno all'organizzazione della formazione avanzata destinata alla rete, collaborando, ad esempio, con l'Ufficio di coordinamento EURES ad organizzare visite e missioni per responsabili di altri Stati membri, seminari e conferenze nonché programmi supplementari per personale specializzato.

2.4. **Linee direttrici e piani di attività**

2.4.1. *Linee direttrici*

Dopo aver consultato il gruppo di strategia ad alto livello EURES, l'Ufficio di coordinamento EURES approverà ogni tre anni linee direttrici per le attività di EURES relative al successivo periodo triennale, a partire dai primi orientamenti entro sei mesi dall'approvazione di questa carta.

Gli orientamenti descriveranno gli obiettivi operativi globali per il periodo di tempo interessato e comprenderanno le condizioni relative a qualsiasi tipo di assistenza finanziaria che la Comunità europea possa essere in grado di offrire.

2.4.2. *Piani di attività*

Ogni tre anni, i membri di EURES presenteranno i rispettivi piani di attività per il triennio successivo.

Tali piani si baseranno sulle linee direttrici e tratteranno:

- gli elementi previsti dall'articolo 9 della decisione,
- una descrizione e valutazione dello sviluppo strategico necessario ad applicare le linee direttrici per l'intero periodo coperto dalle medesime.

Eventualmente gli elementi citati dovrebbero coprire anche la loro collaborazione con i partner di EURES.

2.4.3. *Norme specifiche sulle attività transfrontaliere*

Come previsto dalla decisione nell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), i membri e i partner di EURES svilupperanno insieme una collaborazione transfrontaliera che potrebbe essere organizzata nell'ambito della partnership transfrontaliera EURES. Gli obiettivi principali di una partnership transfrontaliera sono i seguenti:

- fornire e scambiare informazioni e consulenze su posti di lavoro e domande di lavoro nonché sulle condizioni di vita e di lavoro e altre informazioni relative ai mercati del lavoro nella regione transfrontaliera,
- contribuire allo sviluppo di questo flusso di informazioni mediante contatti diretti e regolari tra i consulenti EURES nella regione,
- compilare e mantenere un inventario delle possibilità di formazione professionale nella regione interessata e contribuire all'ulteriore sviluppo di tali possibilità formative,

- contribuire a sviluppare progetti destinati a migliorare il mercato del lavoro nelle regioni transfrontaliere, compresa la collaborazione con altri programmi pertinenti.

2.4.3.1. Organizzazione delle partnership transfrontaliere di EURES

Una partnership transfrontaliera comprende i servizi di collocamento pubblici di tutte le regioni coinvolte, i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro designati dai membri di EURES, nell'ambito delle normative e pratiche pertinenti nazionali.

Altri partner possono comprendere:

- enti regionali e locali o relative associazioni,
- organizzazioni che si occupano di formazione professionale,
- università e istituti d'istruzione secondaria,
- altri attori sul mercato del lavoro transfrontaliero.

Su iniziativa di uno o più partner potenziali, si può costituire una nuova partnership transfrontaliera. La richiesta sarà presentata all'Ufficio di coordinamento EURES, che dopo averla esaminata con i membri EURES interessati, prenderà una decisione sul suo riconoscimento.

Partnership transfrontaliere saranno rette da un **accordo quadro** con il quale i partner si impegnano a partecipare alle attività della partnership transfrontaliera e a offrire servizi EURES al loro pubblico interessato in conformità con le disposizioni della carta EURES. L'accordo quadro in cui si specificano gli obiettivi della partnership, le strutture organizzative e le norme operative, avrà una durata minima di tre anni e potrà essere soggetto a revisione e rinnovo.

In conformità con l'articolo 9, paragrafo 2, della decisione, le attività transfrontaliere saranno inserite nei piani di attività dei membri di EURES interessati. I partner transfrontalieri e i membri di EURES interessati potranno decidere di integrare le attività della partnership interamente nell'attività nazionale di un solo membro di EURES. Il membro o i membri EURES responsabili dell'inserimento delle attività della partnership transfrontaliera nei rispettivi piani di attività nazionali, saranno identificati nell'accordo quadro.

Il membro o i membri responsabili di EURES presenteranno il piano delle attività della partnership transfrontaliera all'Ufficio di coordinamento EURES come parte del loro piano di attività nazionale e segnaleranno al tempo stesso il loro appoggio a tali attività.

Il membro o membri del servizio responsabili della partnership transfrontaliera saranno responsabili nei confronti della Commissione della gestione degli eventuali fondi comunitari stanziati per la realizzazione delle attività transfrontaliere. I membri di EURES dovranno far sì che le adeguate procedure siano messe in atto per soddisfare tali responsabilità.

2.4.3.2. Comitato direttivo transfrontaliero e coordinatore

Tutte le partnership saranno tenute a creare un **comitato direttivo** in cui sono rappresentate le organizzazioni partecipanti. Si tratta dell'organismo decisionale principale della partnership che ne assicura la coesione globale e stabilisce la propria strategia in conformità con le linee direttrici EURES. In particolare esso deve:

- presentare le proposte di attività che dovranno essere inserite nei piani di attività dei membri di EURES interessati, accompagnati da una valutazione dei mezzi di bilancio necessari per intraprendere tali attività,

- garantire un monitoraggio e una valutazione effettivi delle attività, compreso il loro finanziamento ed effettuare valutazioni regolari dei risultati.

Il **presidente** del comitato direttivo deve rappresentare una delle organizzazioni che hanno sottoscritto l'accordo quadro e dovrà essere scelto mediante consenso o a semplice maggioranza. Il presidente presiede le riunioni del comitato direttivo e funge da rappresentante della partnership.

Il comitato direttivo e il membro di EURES interessato designeranno congiuntamente un **coordinatore** che garantisce il vero e proprio funzionamento della partnership in particolare:

- sviluppando proposte di attività conformi alle linee direttrici EURES,
- preparando le riunioni del comitato direttivo e contribuendo alla realizzazione delle decisioni prese dal comitato direttivo,
- garantendo una buona comunicazione con altre partnership transfrontaliere, membri di EURES e la Commissione,
- garantendo un monitoraggio e una valutazione regolari dello sviluppo della partnership e delle sue attività.

2.5. **Promozione della rete EURES**

È determinante per il successo della rete EURES che i potenziali clienti e le persone attive nell'ambito delle organizzazioni dei membri e partner EURES siano pienamente consapevoli di quanto possa offrire la rete.

2.5.1. *Strategia e piani di comunicazione*

L'Ufficio di coordinamento di EURES, unitamente ai membri e ai partner di EURES, mettono a punto una strategia globale di comunicazione per garantire la coerenza e la coesione della rete nei confronti dei suoi utenti.

I membri di EURES, in conformità con la strategia globale, metteranno a punto i loro piani di promozione e li inseriranno nel rispettivo piano di attività nazionale EURES.

I partner di EURES prenderanno parte alle attività di informazione e promozione previste dai membri di EURES competenti e dall'Ufficio di coordinamento EURES.

I membri e i partner di EURES garantiranno che l'informazione e il materiale promozionale messo a disposizione siano coerenti con la strategia globale di comunicazione e con le informazioni provenienti dall'Ufficio di coordinamento EURES.

2.5.2. *Il logo EURES*

Il marchio del servizio EURES e il rispettivo logo appartengono alla Commissione. I membri e i partner di EURES utilizzeranno il logo EURES in tutte le loro attività connesse con il servizio.

Il materiale informativo presentato con il logo EURES, sarà conforme alle politiche e interessi dell'Unione europea e agli obiettivi di EURES.

Solo l'Ufficio di coordinamento EURES può conferire a terzi il permesso di utilizzare il logo EURES e informare adeguatamente i membri e partner interessati. I membri e i partner informeranno al più presto l'Ufficio di coordinamento di qualsiasi abuso del logo da parte di terzi.

2.6. **Principi per il monitoraggio e la valutazione delle attività di EURES**

Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi di EURES, i membri e i partner EURES si impegnano a controllare e valutare tutte le attività di cui sono responsabili, in termini di quantità, qualità e impatto.

I membri e i partner di EURES forniranno regolarmente all'Ufficio di coordinamento cifre sul numero di posti vacanti, domande di lavoro trattate, numero di collocamenti, in conformità con i modelli comuni definiti nell'ambito della rete. Metteranno anche a disposizione cifre sul numero di clienti che cercano altri tipi di consulenza. Sono previste anche informazioni sull'uso di servizi personalizzati e di strumenti IT.

Tutte le attività e i progetti dei membri e partner di EURES comporteranno una chiara definizione degli obiettivi e indicatori che consentano una valutazione sugli obiettivi raggiunti in conformità con le linee direttrici EURES. Questi obiettivi e indicatori saranno utilizzati nelle relazioni regolarmente presentate all'Ufficio di coordinamento del servizio.

I piani di attività di ciascun membro EURES comprenderanno una valutazione globale della situazione di EURES in quel paese, con una valutazione della qualità dei servizi EURES, del grado di soddisfazione dei clienti e una valutazione dell'impatto.

L'Ufficio di coordinamento EURES avvierà una valutazione esterna dell'operazione di EURES almeno una volta ogni tre anni a seguito dell'approvazione della decisione della Commissione.

Inoltre, detto Ufficio di coordinamento dovrà intraprendere, almeno una volta ogni tre anni, un'indagine bilaterale con i membri di EURES al fine di controllare e discutere lo sviluppo delle attività di EURES nel paese in questione e cercare delle possibilità per migliorare e facilitare ulteriormente la collaborazione tra l'Ufficio di coordinamento e i membri di EURES.

PARTE III. SISTEMA UNIFORME E MODELLI COMUNI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

I sistemi e le procedure per lo scambio di informazioni sono essenziali per il funzionamento della rete EURES. I membri e partner soddisferanno le esigenze del sistema uniforme e modelli comuni per lo scambio di informazioni sul mercato del lavoro e sulla mobilità, stabiliti dall'Ufficio di coordinamento EURES in stretta collaborazione con i membri e partner.

Il **sistema uniforme** descrive il quadro generale per lo scambio di dati come:

- la natura delle informazioni da scambiare,
- la frequenza dello scambio dei dati,
- i mezzi per offrire accessibilità ad altri membri e partner.

I **modelli comuni** descrivono il contenuto e la forma di scambio di ciascun tipo di dati.

I membri di EURES collaboreranno con gli altri servizi del paese membro per garantire complementarità e uniformità in merito alle informazioni fornite.

I membri e i partner di EURES collaboreranno allo scopo di mettere a punto strumenti e metodologie per il miglioramento dei loro servizi e sistemi informativi, *inter alia* con l'uso di nuove tecnologie dell'informazione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2003.

Per l'Ufficio di coordinamento EURES

Odile QUINTIN

Direttore generale

Commissione europea

EURES — EUROpean Employment Services — Base giuridica

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

2004 — 37 pagg. — 21 x 29,7 cm

ISBN 92-894-6556-5

VENDITE E ABBONAMENTI

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili nei nostri uffici di vendita in tutto il mondo.

Come fare per acquistare una delle pubblicazioni?

Dopo aver ottenuto l'elenco degli uffici di vendita è necessario scegliere l'ufficio che vi interessa, contattarlo e trasmettere un ordine.

Come ottenere l'elenco degli uffici di vendita?

- consultando il sito internet dell'Ufficio delle pubblicazioni all'indirizzo <http://publications.eu.int/>
- oppure inviando un fax al numero (352) 2929-42758.

Per ulteriori informazioni su EURES, contattare:

**Commissione europea
DG Occupazione e affari sociali
Unità A.3 EURES
B-1049 Bruxelles**

O consultare il sito Internet

<http://europa.eu.int/eures>



Ufficio delle pubblicazioni

Publications.eu.int

ISBN 92-894-6556-5



9 789289 465564